

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 31 luglio 2026

Nr. 31 - 2026

I principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza della settimana corrente e i più rilevanti aggiornamenti di luglio in materia di fiscalità int.le e giustizia tributaria, nonché le principali novità relative ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale.

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti

1. **MLBO: rimborso IVA entro il 9 agosto 2026**
2. **Credito R&S: il Consiglio di Stato boccia l'applicazione retroattiva dei nuovi criteri**
3. **Rottamazione *quinquies*: alla cassa entro il 31 luglio 2026**
4. **Cessione quote immobiliari: non è abuso del diritto**
5. **Bonus e *stock option* nel settore finanziario: operative le regole per evitare l'addizionale del 10%**
6. **Contributi Covid: esclusa la rilevanza ai fini del riporto delle perdite**
7. **Consolidato fiscale: indeducibili gli interessi passivi su crediti inesistenti**
8. **Cessione dell'unica azienda senza delibera dei soci: atto inefficace e opponibile ai terzi**

MLBO: rimborso IVA entro il 9 agosto 2026

Si avvicina una scadenza particolarmente rilevante per le società coinvolte in operazioni di *Merger Leveraged Buy Out* (MLBO). In base alla presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 58/2026, il termine ultimo per richiedere il rimborso dell'IVA assolta sui costi sostenuti nell'ambito di tali operazioni scade il 9 agosto 2026.

L'intervento dell'Agenzia delle Entrate si colloca nel solco della Risoluzione n. 7/2026, con cui è stato recepito il nuovo orientamento della Corte di Cassazione espresso nelle sentenze nn. 22608 e 22649 del 2024. I giudici hanno, infatti, superato la precedente posizione di prassi, riconoscendo alle società veicolo il diritto alla detrazione dell'IVA relativa ai costi sostenuti per l'acquisizione mediante indebitamento.

Tali spese, infatti, costituiscono attività preparatorie all'esercizio dell'attività economica successivamente svolta dalla società risultante dall'operazione straordinaria.

Per recuperare l'imposta non detratta in passato, l'Agenzia ha ritenuto percorribile soltanto la procedura di rimborso "anomalo" prevista dall'articolo 30-ter del DPR n. 633/1972.

Secondo l'interpretazione fornita, il termine biennale decorre dal momento in cui si è consolidato il presupposto giuridico per la restituzione, individuato nella pubblicazione delle sentenze della Cassazione del 9 agosto 2024. Ne consegue che l'istanza deve essere presentata entro il 9 agosto 2026, pena la decadenza dal diritto.

Le richieste potranno riguardare l'IVA assolta sui costi di consulenza legale, finanziaria, notarile e sugli altri servizi professionali connessi all'operazione di MLBO, sia quando l'imposta è stata addebitata da fornitori nazionali, sia quando è stata assolta mediante *reverse charge* per servizi ricevuti da operatori esteri.

Le società interessate dovranno dimostrare di aver registrato regolarmente le fatture e di non aver esercitato il diritto alla detrazione. Occorrerà inoltre verificare il trattamento adottato ai fini delle imposte dirette: qualora l'IVA indetraibile sia stata dedotta come costo, il successivo rimborso comporterà la necessità di recuperare a tassazione il relativo beneficio, presumibilmente attraverso l'emersione di una sopravvenienza attiva imponibile.

Credito R&S: il Consiglio di Stato boccia l'applicazione retroattiva dei nuovi criteri

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5627 del 14 luglio 2026, ha chiarito un principio fondamentale per il credito d'imposta ricerca e sviluppo relativo ai periodi 2015-2019: la qualificazione delle attività agevolabili deve essere effettuata esclusivamente sulla base della normativa vigente nell'anno di riferimento, in applicazione del principio *tempus regit actum*.

I giudici hanno confermato che il perimetro dell'agevolazione era definito dall'articolo 3 del DL 145/2013 e dal Dm 27 maggio 2015, escludendo la possibilità di utilizzare criteri introdotti successivamente dalla legge 160/2019, dal Dm 26 maggio 2020 e dalle Linee guida ministeriali del 2024. Un'interpretazione diversa comporterebbe infatti una modifica retroattiva dei requisiti

dell'agevolazione, in contrasto con i principi di affidamento e di irretroattività delle norme tributarie.

La sentenza assume particolare rilevanza sul tema della "novità" richiesta alle attività di ricerca. Per gli anni precedenti al 2020 non è necessario dimostrare un avanzamento assoluto della conoscenza scientifica, come previsto dagli attuali riferimenti al Manuale di Frascati, ma è sufficiente verificare il miglioramento o lo sviluppo di prodotti, processi e servizi rispetto allo stato delle conoscenze dell'impresa o del settore. In altre parole, rileva la cosiddetta "novità relativa" e non la "novità assoluta".

La pronuncia incide direttamente anche sull'attività dei certificatori iscritti all'Albo Mimit nell'ambito della procedura di certificazione prevista dall'articolo 23 del DL 73/2022. Secondo il Consiglio di Stato, le valutazioni tecniche devono essere svolte utilizzando criteri coerenti con la disciplina applicabile all'anno di maturazione del credito, mentre le attuali Linee guida ministeriali continuano a richiedere verifiche basate su standard introdotti solo successivamente.

La decisione rafforza, pertanto, la posizione dei contribuenti coinvolti nelle controversie sul credito R&S e rende necessario un aggiornamento delle Linee guida del Mimit, al fine di allineare l'attività dei certificatori ai principi affermati in via definitiva dalla giurisprudenza amministrativa.

Rottamazione *quinquies*: alla cassa entro il 31 luglio 2026

La rottamazione *quinquies* entra nella fase operativa e chiama i contribuenti al pagamento delle somme dovute. Gli aderenti alla definizione agevolata possono scegliere tra il versamento in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure un piano rateale fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

Le prime tre rate scadono il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2026; successivamente i pagamenti proseguiranno con scadenze bimestrali fino al completamento del piano nel maggio 2035. Sulle rate è dovuto un interesse annuo del 3% a partire dal 1° agosto 2026. La misura riguarda i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023, relativi

principalmente a imposte risultanti dai controlli automatici e formali delle dichiarazioni, contributi previdenziali Inps non derivanti da accertamenti e sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Possono essere inclusi nella nuova definizione anche i debiti già interessati dalle precedenti rottamazioni o dal "saldo e stralcio" decaduti per mancati pagamenti, nonché le posizioni escluse dalla rottamazione quater o dalla relativa riammissione per irregolarità nei versamenti fino al 30 settembre 2025.

Una delle novità più rilevanti riguarda il meccanismo di decadenza. La legge riconosce una tolleranza di cinque giorni solo per il pagamento in un'unica soluzione e per l'ultima rata del piano. Pertanto, il versamento previsto per il 31 luglio 2026 sarà considerato tempestivo se effettuato entro il 5 agosto 2026.

In caso di scelta della rateizzazione, la definizione perde efficacia soltanto con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'omesso o tardivo versamento della prima rata non determina automaticamente la decadenza, poiché l'eventuale rata successiva versata viene imputata alla precedente rimasta insoluta. La perdita dei benefici scatterà solo al verificarsi del mancato pagamento complessivo di due rate.

Il 31 luglio 2026 rappresenta, inoltre, una data cruciale anche per i contribuenti ancora in regola con la rottamazione quater: nello stesso giorno scadono infatti la tredicesima rata della definizione e la quinta rata della riammissione, con possibilità di pagamento entro il 5 agosto 2026 grazie al consueto periodo di tolleranza.

Cessione quote immobiliari: non è abuso del diritto

In materia di abuso del diritto, la valutazione dell'operazione non può fermarsi alla forma giuridica adottata né alla mera successione temporale degli atti posti in essere. Occorre invece analizzare il complessivo contenuto economico dell'operazione, le ragioni che l'hanno determinata e il rapporto tra il beneficio fiscale ottenuto e le finalità extrafiscali perseguite. L'onere di dimostrare l'esistenza dell'abuso grava

sull'Amministrazione finanziaria, mentre spetta al contribuente provare la presenza di valide ragioni economiche non marginali.

È questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 24017, depositata il 24 luglio 2026, relativa a una complessa operazione immobiliare. Il caso riguardava una società che aveva sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di alcuni immobili con facoltà di nominare un successivo acquirente. In seguito, veniva costituita una nuova società immobiliare che subentrava nel preliminare e acquistava gli immobili.

Contestualmente, i soci della nuova società si impegnavano a cedere le proprie quote a una società terza, che successivamente acquisiva l'intero capitale sociale.

Prima della cessione, i soci avevano rivalutato le partecipazioni usufruendo dell'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente. Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'intera operazione era stata costruita per trasformare una plusvalenza immobiliare, normalmente più onerosa sotto il profilo fiscale, in una plusvalenza da cessione di partecipazioni, fiscalmente più vantaggiosa.

La Cassazione ha però evidenziato che la costituzione di una società veicolo non può essere considerata automaticamente indice di elusione. La verifica deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto delle concrete esigenze dell'operazione. Nel caso esaminato, l'utilizzo di una società poteva rappresentare una scelta necessaria o comunque coerente con le modalità richieste per l'acquisizione degli immobili.

I giudici hanno inoltre precisato che la rapida successione degli atti negoziali non costituisce, da sola, prova di un comportamento abusivo. La vicinanza temporale tra costituzione della società, acquisto dell'immobile e cessione delle quote può rappresentare un elemento indiziario, ma non è sufficiente a dimostrare una manipolazione artificiosa degli strumenti giuridici.

Assumono invece rilievo le concrete motivazioni extrafiscali che sorreggono l'operazione, quali esigenze organizzative, di gestione e di limitazione della responsabilità patrimoniale, il coordinamento degli interventi di ristrutturazione,

gli adempimenti amministrativi o la necessità di utilizzare una struttura societaria adeguata alle trattative con potenziali acquirenti. Tali elementi devono essere valutati nel loro insieme per verificare se il vantaggio fiscale rappresenti il vero scopo dell'operazione oppure soltanto un effetto collaterale di una scelta economicamente giustificata.

L'ordinanza conferma un orientamento consolidato secondo cui l'abuso del diritto non può essere desunto da schemi presuntivi o da valutazioni astratte, ma richiede una dimostrazione concreta dell'assenza di sostanziali ragioni economiche diverse dal risparmio d'imposta.

Bonus e stock option nel settore finanziario: operative le regole per evitare l'addizionale del 10%

Diventa operativa l'agevolazione introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) per i bonus e gli altri compensi variabili riconosciuti ai dirigenti e ai collaboratori coordinati e continuativi del settore finanziario.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2026/223895, del 30 luglio 2026 vengono infatti definite le modalità applicative che consentono di disapplicare l'addizionale del 10% prevista sui compensi variabili eccedenti la componente fissa della retribuzione.

La misura trae origine dall'art. 1, comma 137, della Legge n. 199/2025, che ha introdotto il comma 2-ter nell'art. 33 del DL n.78/2010. La norma stabilisce che, al ricorrere di specifiche condizioni, bonus e stock option possono beneficiare dell'esclusione dall'addizionale fiscale normalmente applicabile alle remunerazioni variabili dei soggetti interessati.

L'agevolazione è legata a erogazioni a favore del Terzo settore

Il provvedimento individua come condizione essenziale per il beneficio l'effettuazione di una donazione a favore di uno o più enti del Terzo settore disciplinati dal DLgs 117/2017. L'importo versato deve essere almeno pari al doppio

dell'addizionale che sarebbe stata dovuta nel periodo d'imposta di riferimento.

Per evitare utilizzi strumentali della misura, gli enti destinatari devono essere effettivamente indipendenti dal soggetto erogatore. Sono quindi esclusi gli enti che controllano il donatore, quelli da esso controllati o quelli appartenenti al medesimo gruppo.

Modalità di versamento e sanatoria delle differenze

Le somme devono essere corrisposte attraverso strumenti tracciabili, con preferenza per il bonifico bancario. Tuttavia, l'Agenzia riconosce validità anche ai versamenti effettuati prima della pubblicazione del provvedimento mediante altri mezzi di pagamento tracciabili, purché adeguatamente documentati e rendicontati dall'ente beneficiario.

Un aspetto particolarmente favorevole riguarda i casi in cui, in sede di conguaglio fiscale, emerga che l'importo donato non raggiunga la soglia minima richiesta. In tale circostanza il datore di lavoro non perde automaticamente l'agevolazione, ma può regolarizzare la posizione effettuando un versamento integrativo entro 60 giorni dal termine previsto per la consegna delle Certificazioni Uniche.

Obblighi dichiarativi

I soggetti che attribuiscono bonus e stock option agevolati devono indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli importi versati e i codici fiscali degli enti del Terzo settore beneficiari delle donazioni. È inoltre necessario conservare la documentazione che dimostri sia l'ammontare dell'addizionale teoricamente dovuta sia le somme effettivamente erogate.

Nella Certificazione Unica rilasciata ai percettori delle remunerazioni variabili, il sostituto d'imposta dovrà inoltre attestare la mancata applicazione dell'addizionale del 10%, in conformità alle disposizioni dell'art. 33, comma 2-ter, del DL 78/2010.

Decorrenza dal 2026

Le nuove regole si applicano alle remunerazioni variabili corrisposte a partire dal 1° gennaio 2026. Considerato che il modello Redditi contenente i

nuovi campi informativi sarà approvato soltanto nel 2027, il provvedimento introduce un regime transitorio: i versamenti effettuati nel corso del 2026 dovranno essere indicati nella dichiarazione che sarà presentata nel 2027, insieme alle eventuali ulteriori erogazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.

La disciplina rappresenta una novità significativa per il settore finanziario, poiché collega il beneficio fiscale a iniziative di sostegno al Terzo settore, trasformando una parte del prelievo fiscale potenzialmente dovuto in risorse destinate ad attività di interesse generale.

Contributi Covid: esclusa la rilevanza ai fini del riporto delle perdite

La Commissione tributaria di primo grado di Lecce, con la sentenza n. 891/2026, ha accolto il ricorso di un contribuente contro un accertamento relativo ad aiuti Covid utilizzati per l'esonero dell'acconto IRAP, affermando un principio di particolare rilievo: i contributi Covid, come più in generale i contributi pubblici, non possono essere qualificati come "proventi" e, pertanto, non rientrano nel meccanismo di riduzione delle perdite fiscali previsto dall'articolo 84 del TUIR.

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la sterilizzazione delle perdite, sostenendo che i sostegni pandemici, pur non espressamente qualificati come tali dal legislatore, dovessero essere considerati "proventi esenti".

Tale interpretazione si fondava anche su una risposta del MEF del 29 ottobre 2025, secondo cui la detassazione degli aiuti Covid costituirebbe una norma agevolativa di stretta interpretazione e non consentirebbe esclusioni implicite dal regime di riduzione delle perdite.

La Commissione ha tuttavia valorizzato il successivo atto di indirizzo del Ministero dell'Economia, che ha qualificato i contributi Covid come una fattispecie distinta, sottraendoli sia alla categoria dei proventi esenti sia a quella dei componenti esclusi dal reddito. Secondo i giudici, i contributi pubblici non possono essere assimilati ai proventi poiché manca il presupposto essenziale del "cespite" da cui il provento trae origine. Il concetto di provento, infatti,

presuppone l'esistenza di un bene o di un'attività patrimoniale che ne costituisca la fonte.

Richiamando la struttura del TUIR e il collegamento tra articoli 84 e 88, la sentenza evidenzia come i proventi esenti siano tipicamente collegati a cespiti patrimoniali fiscalmente irrilevanti, quali immobili, partecipazioni o altri elementi del patrimonio.

I contributi Covid, al contrario, non rappresentano il frutto di un investimento o di un'attività economica, ma costituiscono erogazioni pubbliche di natura assistenziale finalizzate a sostenere le imprese colpite dalla crisi pandemica.

Di conseguenza, tali somme non possono essere considerate proventi esenti e non incidono sulla determinazione delle perdite riportabili. L'articolo 10-bis del DL n. 137/2020 si limita infatti a stabilire la loro irrilevanza fiscale, senza attribuire loro la qualificazione di proventi esenti.

La conclusione dei giudici è netta: in assenza sia di un cespite fiscalmente irrilevante sia di una norma che qualifichi espressamente i contributi Covid come proventi esenti, tali erogazioni restano semplici contributi pubblici che producono un beneficio economico ma non assumono natura di "provento" ai fini tributari. Un orientamento che, secondo la sentenza, potrebbe estendersi anche ad altre forme di contributi pubblici disciplinate con analoghe formulazioni normative.

Consolidato fiscale: indeducibili gli interessi passivi su crediti inesistenti

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 24249, depositata il 30 luglio 2026, ha statuito che, nell'ambito del consolidato fiscale nazionale, la deduzione degli interessi passivi richiede che il costo sia reale ed effettivamente sostenuto dalla singola società che lo contabilizza.

Se gli interessi maturano su un credito inesistente o già estinto, il relativo onere non è deducibile, anche quando il corrispondente importo sia stato rilevato come ricavo da un'altra società del gruppo.

La vicenda riguardava una società aderente al consolidato fiscale e la relativa consolidante, alle quali l'Agenzia delle Entrate aveva contestato la deduzione di interessi passivi calcolati su un

credito infragruppo che, in realtà, non esisteva più a seguito della rinuncia intervenuta da parte della società creditrice.

Secondo l'Ufficio, un credito estinto non può generare interessi e, pertanto, il costo iscritto dalla debitrice risultava privo di effettività e fiscalmente indeducibile.

Le società sostenevano che la ripresa fosse priva di effetti sostanziali, poiché gli interessi passivi dedotti dalla controllata erano stati contestualmente assoggettati a tassazione come interessi attivi dalla consolidante. Tale simmetria, a loro avviso, avrebbe neutralizzato qualsiasi vantaggio fiscale all'interno del perimetro del consolidato.

La Suprema Corte ha respinto questa impostazione, ribadendo che il consolidato non trasforma il gruppo in un unico soggetto passivo né deroga alle regole ordinarie di determinazione del reddito delle singole partecipanti. Ciascuna società deve infatti calcolare autonomamente il proprio reddito secondo le disposizioni del Tuir; solo successivamente tali risultati confluiscono nella determinazione del reddito complessivo di gruppo.

Ne consegue che un costo privo dei requisiti di deducibilità resta indeducibile anche se trova una corrispondente rilevazione positiva in capo a un'altra società del consolidato.

Inoltre, la Corte osserva che la tassazione degli interessi attivi presso la consolidante non elimina necessariamente l'effetto fiscale della deduzione operata dalla consolidata, poiché tali proventi possono incidere sul meccanismo di deducibilità dei propri interessi passivi, ampliandone il plafond.

Infine, i giudici escludono qualsiasi fenomeno di doppia imposizione: l'intervento dell'Amministrazione si è limitato a recuperare un costo inesistente, senza che il trattamento fiscale riservato alla correlata componente positiva in capo all'altra società possa impedire tale rettifica.

Cessione dell'unica azienda senza delibera dei soci: atto inefficace e opponibile ai terzi

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 24244, depositata il 30 luglio 2026, è tornata sul tema

della cessione dell'unica azienda di una società a responsabilità limitata effettuata dall'amministratore senza la preventiva autorizzazione dei soci, chiarendo le rilevanti conseguenze sul piano civilistico.

La vicenda riguardava una società a responsabilità limitata operante nel settore degli stabilimenti balneari, il cui amministratore aveva ceduto l'unica azienda della società, costituita da uno stabilimento balneare, a un'altra società, che successivamente l'aveva trasferita a un terzo soggetto.

Secondo la Suprema Corte, un'operazione di questo tipo determina una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, poiché comporta il passaggio da un'attività imprenditoriale operativa a una realtà sostanzialmente priva di attività produttiva. Per tale ragione, ai sensi dell'art. 2479, comma 2, n. 5, del Codice civile, la decisione avrebbe dovuto essere rimessa ai soci.

La Corte di Cassazione ha attribuito alla norma natura imperativa, affermando che la valutazione sull'opportunità di un'operazione così incisiva non può essere compiuta dall'organo amministrativo in autonomia.

In assenza della deliberazione dei soci, l'amministratore risulta privo del necessario potere rappresentativo e il contratto di cessione è pertanto inefficace nei confronti della società. Particolarmente significativa è la conclusione raggiunta in merito alla tutela dei terzi. I giudici

hanno infatti stabilito che l'inefficacia della prima cessione si riflette anche sui successivi trasferimenti dell'azienda, risultando opponibile ai terzi acquirenti.

Né assume rilievo il fatto che la domanda giudiziale diretta a contestare la prima cessione non sia stata iscritta nel Registro delle imprese, dal momento che l'ordinamento non prevede la pubblicità di tali azioni e non consente di estendere analogicamente alla cessione d'azienda il regime della trascrizione immobiliare.

L'ordinanza si inserisce in un contesto giurisprudenziale caratterizzato da orientamenti contrastanti. Una parte della dottrina e della giurisprudenza riteneva infatti applicabile la disciplina degli atti *ultra vires*, con conseguente inopponibilità ai terzi delle limitazioni ai poteri degli amministratori.

La Cassazione, invece, aderisce all'orientamento più rigoroso, secondo cui la violazione dell'art. 2479 c.c. integra un superamento dei limiti legali del potere di rappresentanza e determina l'inefficacia dell'atto anche nei confronti dei terzi.

La decisione rafforza così il ruolo dei soci nelle operazioni straordinarie che incidono profondamente sulla struttura e sulla funzione economica della società, confermando che la cessione dell'unica azienda non può essere validamente realizzata senza il loro preventivo consenso.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI

Monthly Roundup

 OSSERVATORIO
FISCALITÀ INT.LE

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

di Morri Rossetti & Franzosi

 OSSERVATORIO
RIFORMA FISCALE

di Morri Rossetti & Franzosi

I principali aggiornamenti in materia di fiscalità internazionale di luglio 2026

Fusioni transfrontaliere tra fondi UCITS esteri con investitori italiani: l'Agenzia conferma la neutralità dell'operazione

Con la risposta n. 149/2026, l'Agenzia delle Entrate conferma l'irrelevanza fiscale, per gli investitori residenti, della fusione di fondi (rectius, sottofondi) UCITS irlandesi in fondi UCITS lussemburghesi, gestiti dalla medesima management company. L'assegnazione delle azioni dei fondi riceventi non realizza, infatti, alcuna delle fattispecie imponibili previste dall'art. 10-ter l. n. 77/1983: l'investimento originario prosegue con l'attribuzione di titoli del fondo ricevente, in continuità sostanziale di valori.

[→ Leggi di più](#)

Package deals e sfruttamento di beni immateriali: l'incerta qualificazione delle royalties implicite

La progressiva affermazione degli asset immateriali quali principali driver della creazione del valore nelle imprese multinazionali ha reso sempre più frequenti strutture negoziali complesse, nelle quali la cessione di beni o la prestazione di servizi incorpora, in modo implicito, il riconoscimento del diritto di utilizzare beni immateriali.

[→ Leggi di più](#)

PEX e classificazione delle partecipazioni: il sindacato del Fisco sopravvive all'abrogazione dell'art. 37-bis?

L'ordinanza n. 11695/2026 torna sul requisito dell'iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie ai fini della PEX, ma offre soprattutto lo spunto per una riflessione di più ampia portata. Se la decisione si fonda sull'abrogato art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, resta da chiedersi se, nel vigente sistema dell'abuso del diritto,

l'Amministrazione finanziaria possa ancora sindacare le classificazioni di bilancio quando da esse dipende il riconoscimento di un beneficio fiscale.

[→ Leggi di più](#)

Rivalutazione e trasformazione dell'associazione professionale in STP

Con la risposta n. 123/2026, l'Agenzia delle Entrate affronta il tema della possibilità di rideterminare, ai sensi dell'art. 5 l. n. 448/2001, il costo fiscale della partecipazione in un'associazione professionale, alla luce delle modifiche apportate dal d.l. n. 84/2025 all'art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis), TUIR, nonché di conservarne il valore, a seguito della trasformazione, attuata in regime di neutralità fiscale ex art. 177-bis TUIR, dell'associazione in società tra professionisti costituita in forma di società a responsabilità limitata.

[→ Leggi di più](#)

TP adjustments: quando l'IVA non è applicabile secondo la Corte UE

Con la sentenza del 13 maggio 2026, causa C-603/24, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha affrontato il tema del trattamento IVA dei TP adjustments, chiarendo che tali rettifiche non costituiscono il corrispettivo di una prestazione di servizi qualora siano finalizzate esclusivamente a garantire il margine di profitto concordato tra società appartenenti al medesimo gruppo e non sussista un rapporto sinallagmatico tra una specifica prestazione e l'adeguamento dei prezzi di trasferimento. In tali circostanze, l'operazione resta esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Fiscalità Internazionale

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti in materia di giustizia tributaria di luglio 2026

La confessione del terzo supera la presunzione di distribuzione di utili occulti

Con la recente ordinanza n. 23383 del 2026 la Suprema Corte torna ad occuparsi della tematica relativa alla presunzione di distribuzione di utili occulti a favore dei soci di una società di capitali. Al riguardo, ha ribadito il principio secondo cui le dichiarazioni di terzi, nel concorso di particolari circostanze, possono rivestire di per sé, i caratteri delle presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729 c.c. dando luogo non ad un mero indizio ma ad una prova presuntiva, idonea da sola ad essere posta a base dell'accertamento e, per il principio di parità delle armi, anche a costituire prova contraria a favore del contribuente.

[→ Leggi di più](#)

Appalto fittizio e somministrazione illecita di manodopera: le fatture per operazioni giuridicamente inesistenti integrano gli estremi della dichiarazione fraudolenta

La Corte di cassazione torna sul confine tra abuso del diritto e frode fiscale, stabilendo che le fatture riferite a un contratto di appalto utilizzato per "schermare" una somministrazione irregolare di manodopera possono integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta. L'effettiva esecuzione delle prestazioni lavorative e il concreto sostenimento dei relativi costi non escludono la rilevanza penale allorquando in fattura venga rappresentato un rapporto giuridico differente da quello effettivamente intercorso.

[→ Leggi di più](#)

Il giudicato favorevole per un socio di s.n.c. si estende agli altri soci

Con la recente ordinanza n. 22917 depositata l'8 luglio 2026 la Corte di cassazione ha chiarito gli effetti del giudicato favorevole per un socio di s.n.c. in relazione ai separati giudizi proposti dagli altri soci. Al riguardo, richiamando i principi pronunciati in sede di legittimità, ha stabilito che deve ritenersi come il giudicato favorevole formatosi nei confronti del socio, se presuppone l'illegittimità dell'accertamento societario, debba estendere i suoi effetti anche nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'altro socio.

[→ Leggi di più](#)

Il finanziamento soci richiede la delibera assembleare e la giustificazione dei soci per essere opponibile al Fisco

Con la recente ordinanza n. 22198 depositata il 28 giugno 2026 la Suprema Corte affronta il tema del finanziamento soci e della sua opponibilità al fisco. Al riguardo, richiamando il proprio orientamento sullo specifico argomento, ha confermato il principio secondo cui un finanziamento soci, opponibile al Fisco, richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili, in tempi coerenti con l'andamento finanziario del periodo.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Francesco Daniele Di Donato
Responsabile Oss. Giustizia Tributaria

Francesco.DiDonato@MorriRossetti.it

Seguici su 

I principali aggiornamenti relativi ai decreti attuativi della delega per la Riforma Fiscale

Operazioni MLBO: IVA da richiedere a rimborso entro il 9 agosto 2026

Scade il 9 agosto 2026 il termine per la presentazione delle istanze di interpello ex articolo 30-ter del DPR n. 633/1972 per recuperare l'IVA sui *transaction cost*. Come noto, con la Risoluzione del 12 febbraio 2026, n. 7/E l'Agenzia delle entrate, ha fatto *dietrofront* rispetto a quanto sostenuto in precedenti documenti di prassi (Circ. 6/E/2026 e Principio di diritto n. 17/2019), ove aveva espresso il principio secondo il quale non sarebbe ammissibile la detrazione dell'IVA relativi ai *transaction cost* in assenza di operazioni attive imponibili della SPV costituita nell'ambito di operazioni di MLBO, a motivo del fatto che, da un punto di vista IVA, questa si configurerebbe come una holding "statica" e pertanto soggetto che svolge unicamente attività esenti.

[→ Leggi di più](#)

Testo unico IVA in vigore dal 1° gennaio 2027: quali le principali implicazioni operative?

Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo testo unico IVA – DLgs n. 10/2026 – che codifica in maniera più chiara la normativa IVA, ponendo fine alla frammentazione delle disposizioni dettate in materia, contenute in diversi provvedimenti legislativi. Sarà, di conseguenza, più semplice la consultazione delle regole IVA, e ciò con una maggiore garanzia dei principi della certezza del diritto.

[→ Leggi di più](#)

Credito d'imposta 4.0 e iper-ammortamento 2026: la scadenza del 31 luglio mette alla prova le imprese

Il mese di luglio 2026 rappresenta un mese decisivo per le imprese che hanno effettuato investimenti agevolati nell'ambito del Piano Transizione 4.0. Entro il 31 luglio 2026, infatti, deve essere trasmessa al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti conclusi entro il 30 giugno 2026, adempimento questo indispensabile per mantenere il diritto alle agevolazioni maturate.

[→ Leggi di più](#)

Cessione dei fabbricati collabenti: esente IVA con alcune eccezioni

La cessione di fabbricati collabenti accatastati nella categoria F/2 rientra di regola nel regime di esenzione IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 8-bis, del D.P.R. 633/1972, salvo eccezioni legate al cedente o a specifiche opzioni. È quanto emerge dalla lettura dello Studio n. 36/2026/T del Consiglio Nazionale del Notariato, che con specifico riferimento ai beni in questione sostiene una tesi diversa da quella espressa in vari documenti di prassi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

[→ Leggi di più](#)

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti
Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro
Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |